

Assegno per congedo matrimoniale

I lavoratori dipendenti che contraggono un matrimonio avente validità civile hanno diritto al **congedo matrimoniale**, un periodo di astensione dal lavoro, la cui durata dipende dal contratto di lavoro. Nella maggior parte dei casi, dura **15 giorni**, compresi i sabati e le domeniche e gli eventuali giorni di festività infrasettimanali. Durante tale periodo, al lavoratore che usufruisce del congedo viene concesso un **assegno** per il congedo matrimoniale.

Si tratta di un beneficio che consente al lavoratore di percepire la retribuzione come se si trovasse in servizio, in ossequio al principio sancito dall'articolo 31, comma 1 della **Costituzione**, per la quale "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi".

Per beneficiare dell'assegno, sono necessari i seguenti **requisiti**:

- che il rapporto di lavoro sia in atto da almeno una settimana;
- che il congedo sia richiesto, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno 6 giorni;
- che tale congedo sia fruito entro 30 giorni dal matrimonio.

Al pagamento provvede lo stesso **datore di lavoro**, per conto dell'**Inps**.

L'importo dell'assegno è pari alla retribuzione spettante per i giorni non lavorati ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga.

Per ottenere il pagamento dell'assegno, è necessario presentare copia del **certificato di matrimonio**, entro **60 giorni** dal giorno delle nozze.

Il congedo matrimoniale non può essere computato sul periodo di ferie annuali. Esso è anzi è utile ai fini del **calcolo del Tfr** ed è prevista la maturazione regolare delle mensilità aggiuntive e delle ferie.

Il congedo **non può essere differito**, a meno di gravi motivi aziendali che non ne consentano l'immediato godimento. Inoltre è continuativo e **non può essere frazionato** in più periodi.

Casi particolari

- Il congedo matrimoniale spetta ad **entrambi i coniugi**, quando entrambi ne abbiano diritto.
- L'assegno spetta anche ai **lavoratori extracomunitari** che contraggano matrimonio all'estero, qualora il lavoratore, oltre ad aver prestato la propria attività lavorativa presso l'azienda, risulti regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio, ed abbia acquisito anche in Italia lo stato di coniugato.
- Se il lavoratore è cittadino di uno stato che ammette la **poligamia**, l'assegno è concesso per un solo matrimonio.
- Si ha diritto al congedo per più matrimoni, in caso di **morte del coniuge** o di **divorzio**.
- I **lavoratori disoccupati** hanno diritto all'assegno, che in questo caso viene corrisposto direttamente dall'**Inps**.
- I lavoratori con **contratto a tempo determinato** hanno normalmente diritto all'assegno, a meno che non sia diversamente specificato nel contratto stesso.
- I membri di **coppie conviventi** ma non sposate non hanno diritto all'assegno, così come gli **omosessuali** che si sono sposati in un paese estero che riconosce il matrimonio gay.
- I **lavoratori atipici o parasubordinati** (a progetto, co.co.co, ecc.) hanno diritto al congedo e all'assegno solo se ciò è previsto esplicitamente nel contratto, ma nella prassi spesso i datori di lavoro, specialmente nelle piccole imprese, concedono tale diritto a propria discrezione.

GLI UOMINI
NON SONO CATTIVI,
SONO SOLTANTO INFELICI
E PER QUESTO
BISOGNA AMARLI,
QUALI CHE SIANO
I LORO DIFETTI.